



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 376 TFT 30

DEL 11 APRILE 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Collegio 1

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Presidente f.f., dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus e Felice Blando, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 11 aprile 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 43/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. GIUSEPPE SILIGATO (Presidente del F.C.D. CALCIO GIARRE),
- 2) F.C.D. CALCIO GIARRE

Stagione sportiva 2015/2016 – 2^a categoria

La Procura Federale, con nota prot. 9456/25pf16-17/MB/gb del 06/03/2017, ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- a) Il sig. Giuseppe Siligato, Presidente del F.C.D. Calcio Giarre, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 32 sexies C.G.S., per avere omesso di versare o comunque curato che venisse versata dalla Società l'ammenda come precedentemente concordata con la Procura Federale.
- b) La F.C.D. Calcio Giarre, per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente.

Le parti deferite, ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive e documenti a loro discarico, ma soltanto una "richiesta di spostamento dell'udienza" ai primi giorni di maggio, stante l'indisponibilità del sig. Siligato a presenziare, per motivi di lavoro fuori sede.

Il rappresentante della Procura Federale nulla osserva in ordine al chiesto rinvio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dispone rinviarsi l'udienza al 2 maggio 2017 ore 15.30, con sospensione dei termini decadenziali ex art 38 comma 5 lettera c) C.G.S. CONI.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite.

Procedimento n. 44/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. LORENZO FERRANTE (Presidente dell'A.S.D. SOMMATINESE CALCIO),
- 2) A.S.D. SOMMATINESE CALCIO

Stagione sportiva 2015/2016 – 2^a categoria

La Procura Federale, con nota prot. 9457/27pf16-17/MB/gb del 06/03/2017, ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- a) Il sig. Lorenzo Ferrante, Presidente dell'A.S.D. Sommatinese Calcio, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 32 sexies C.G.S., per avere omesso di versare

o comunque curato che venisse versata dalla Società l'ammenda come precedentemente concordata con la Procura Federale.

- b) La A.S.D. Sommatinese Calcio, per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente.

Le parti deferite, ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive e documenti a loro discarico. Il sig. Lorenzo Ferrante, in proprio e quale Presidente della Società deferita ha solo fatto pervenire comunicazione di indisponibilità a presenziare all'udienza, chiedendo che la Società fosse "rimessa nei termini per il pagamento della somma patteggiata", essendo incorsa in errore circa la decorrenza del termine stesso, avendo atteso invano una comunicazione presso la sede sociale.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite, per quanto ad esse addebitato giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Lorenzo Ferrante l'inibizione di mesi tre, ed alla A.S.D. Sommatinese Calcio l'ammenda di € 600,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva preliminarmente che l'avvenuto infruttuoso decorso del termine perentorio ha determinato, *ex lege*, la risoluzione dell'accordo sottinteso. Non senza ricordare che la natura stessa del termine esclude ogni possibilità di sanatoria, rimessione in termini, o altro.

Infatti, *"È inerente alla stessa natura dei termini perentori che essi non siano prorogabili e non consentano, ove inutilmente decorsi, provvedimenti di sanatoria, proprio per motivi di certezza e di uniformità, generalmente avvertiti, la cui ragionevolezza non può essere contestata"*. Corte cost. 5 luglio 1973, n. 106. *"La funzione dei termini perentori viene in genere individuata nell'esigenza di conferire certezza e stabilità al rapporto sottostante."* Corte cost. 7 febbraio 2000, n. 40.

In particolare questo Tribunale evidenzia che il sig. Lorenzo Ferrante, nella qualità, con riferimento alle incolpazioni riferibili alla A.S.D. Sommatinese Calcio, di cui alla Comunicazione di chiusura indagini in data 23/09/2016 – proc. n. 2953pf16-17/GP/GS/pp, (responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. - in relazione alla violazioni ascritte a propri dirigenti ex artt. 1bis comma 1 C.G.S. e 38, comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F.), ha sottoscritto in data 23/11/2016, unitamente alla Procura Federale, proposta di applicazione della sanzione (art. 32sexies C.G.S.) indicata nella misura finale di € 200,00 di ammenda. All'esito dell'iter procedurale la F.I.G.C., con C.U. n° 102/AA del 22/12/2016, ha reso noto l'accordo sopra menzionato, indicando in trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento ed a pena di risoluzione il termine perentorio per l'adempimento, così come statuito dall'art. 32sexies del C.G.S.

Con il C.U. n° 123/AA del 20/02/2017 la F.I.G.C., constatato che la Società A.S.D. Sommatinese Calcio non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio come sopra indicato, ha preso atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, dell'intervenuta risoluzione dell'accordo.

Da tutto quanto sopra, consegue "ex se" un'ulteriore ed autonoma violazione disciplinare a carico della Società deferita, come prevista dall'art. 32sexies 2° comma C.G.S., conseguendone le sanzioni di cui al dispositivo, anche a carico del sig. Lorenzo Ferrante nella specificata qualità, non avendo egli provveduto, o comunque fatto provvedere alla Società rappresentata, all'esatto adempimento di cui sopra.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dispone infliggersi:

Al sig. Lorenzo Ferrante la sanzione dell'inibizione per mesi due;

Alla A.S.D. Sommatinese Calcio, l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Collegio 2

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus e Felice Blando, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 11 aprile 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 45/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GIUSEPPE DI MARTINO (Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti per la società Pol. D. La Pinetina);

Sig. CORRADO INCATASCIATO (Dirigente all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. Pol. D. La Pinetina)

POL. D. LA PINETINA

Con nota 9577/379pfi16-17/CS/MB/sds del 08/03/2017, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

A) il sig. Giuseppe Di Martino ed il sig. Corrado Incatasciato, rispettivamente all'epoca dei fatti organizzatori della manifestazione in questione nonché Presidente il primo e Dirigente il secondo della Pol. D. La Pinetina (carica tuttora rivestita) della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art.1 bis, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all'art. 36 del Regolamento del settore per l'attività Giovanile e Scolastica (oggi trasfuso integralmente nell'art. 28 del vigente Regolamento) per avere nella loro rispettiva qualità organizzati e comunque consentito l'organizzazione e la disputa di un Torneo di calcio giovanile a carattere provinciale denominato "XIV Memorial Christian Adamo", riservato alla categoria Pulcini anno 2007 - 2008, svoltosi in località Rosolini (SR) dal 23 al 26 giugno 2016 con la partecipazione di n.12 Società, presso l'impianto sportivo "Granati Nuovi" sito in Contrada Granati Nuovi di proprietà della detta Polisportiva nonostante la piena consapevolezza che tale impianto non fosse omologato e per giunta fosse diverso rispetto a quello (impianto comunale "Tensostatico" di Rosolini) invece comunicato alla F.I.G.C., omologato, ed in quanto tale autorizzato per lo svolgimento di detto Torneo in ossequio a [quanto] previsto dal C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015/2016, paragrafo 8.3 lettera c), e sue disposizioni integrative.

Condotta tanto più aggravata:

- dal fatto di aver già indicato, quale originario impianto sportivo ai fini della disputa del Torneo, "l'Oratorio Buon Pastore" di Rosolini, non omologato ed in quanto tale non autorizzato come da segnalazione dei competenti Organi federali alla Polisportiva, la quale pertanto comunicava di utilizzare per l'evento il diverso impianto comunale "Tensostatico" di Rosolini, omologato e così autorizzato, come visto però poi non utilizzato dalla Pol. La quale peraltro non ha mai presentato alcuna relativa richiesta di utilizzo al Comune;
- dal fatto di avere per giunta dichiarato, nel corso della audizione al Rappresentante della Procura Federale, che la scelta di non disputare tale manifestazione presso

l'impianto comunale "Tensostatico" di Rosolini (scegliendo in luogo il "Granati Nuovi" di C.da Granati Nuovi di proprietà) fosse dipesa da quanto verbalmente comunicato dai dipendenti del Comune di Rosolini circa la destinazione di tale struttura, nei giorni previsti di disputa del Torneo, all'accoglienza di cittadini extracomunitari, e quindi dall'esigenza di non far saltare la manifestazione e soprattutto l'incolumità dei giovani partecipanti. Circostanza del tutto infondata per come dichiarato con propria nota dal Responsabile del Comune appositamente contattato, il quale ha per inciso precisato come tale accoglienza si fosse in realtà verificata solo cinque anni prima.

B) la Pol. D. La Pinetina a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché al proprio Dirigente ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S.

Le parti deferite, sebbene convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione a carico delle parti deferite delle seguenti sanzioni:

Sig. Giuseppe Di Martino, anni uno di inibizione;

Sig. Corrado Incatasciato, anni uno di inibizione;

Pol. D. La Pinetina, ammenda di € 3.000,00.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva che risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti la responsabilità di quanto addebitato rispettivamente ai sigg. Giuseppe Di Martino e Corrado Incatasciato, i quali benché fossero stati autorizzati dai preposti Organi Federali allo svolgimento del "XIV Memorial Christian Adamo" presso l'impianto comunale omologato denominato "Tensostatico" hanno fatto svolgere detto Torneo presso l'impianto di proprietà della Pol. D. La Pinetina, non omologato.

La consapevolezza dell'irregolarità del loro operato emerge con assoluta chiarezza dall'addotta giustificazione, per cui il "Memorial" non si era potuto svolgere presso il "Tensostatico" perché detto impianto dove essere destinato, nei medesimi giorni in cui doveva svolgersi la manifestazione sportiva, ad accogliere un gruppo di extracomunitari.

Ed invero detta circostanza risulta smentita dalla nota del Comune di Rosolini, appositamente contattato, il quale rappresentava che nessuna richiesta di utilizzo dell'impianto era pervenuta dalla soc. Pol. D. La Pinetina per il periodo relativo allo svolgimento del "Memorial", così come non era veritiera la circostanza che detto impianto sarebbe stato utilizzato per l'accoglienza di cittadini extracomunitari in quanto ciò era avvenuto solo una volta, per richiesta della locale Prefettura, circa cinque anni addietro.

Ne consegue che, come da deferimento, i sigg. Giuseppe Di Martino e Corrado Incatasciato debbano ritenersi responsabili della violazioni a loro rispettivamente ascritte, pur senza che la sanzione possa risultare aggravata dalle mendaci giustificazioni addotte, considerandosi ciò un mero espediente riconoscibile a chiunque si trovi nella necessità di difendersi da un addebito.

La Società deferita deve, infine, ritenersi direttamente responsabile ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. per i fatti commessi dai nominati Dirigenti.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo, trattandosi peraltro di Società di puro settore giovanile.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

A carico del sig. Giuseppe Di Martino, Presidente della Pol. D. La Pinetina all'epoca dei fatti, mesi sei di inibizione.

A carico del sig. Corrado Incatasciato Dirigente della Pol. D. La Pinetina all'epoca dei fatti, mesi sei di inibizione.

A carico della Pol. D. La Pinetina, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l'ammenda di € 400,00.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 11 aprile 2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**